

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE DURATA OGGETTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:
"ACME SERVICE S.R.L."

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Messina all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3 - DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante invio di comunicazione, trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1-La società ha per oggetto le seguenti attività:

v prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Messina e degli Automobile Club con sede nella Regione Sicilia e, più in generale, in favore della categoria degli Automobilisti.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale, la Società potrà:


- a) promuovere e gestire attività industriali, commerciali e turistico ricettive;
- b) rendere servizi agli AA.CC. nel campo degli approvvigionamenti, della promozione dell'associazionismo, dello studio, della organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi e/o manifestazioni inerenti o collegati alla loro attività istituzionale;
- c) promuovere, organizzare e gestire iniziative per perfezionamento della guida automobilistica, per la prevenzione di infortuni stradali, il soccorso e l'assistenza degli automobilisti e degli autoveicoli durante la circolazione;
- d) promuovere, organizzare e gestire gare e manifestazioni sportive nel campo motoristico in collaborazione con gli Organismi dell'ACI;
- e) promuovere e partecipare ad iniziative di sostegno dello sport automobilistico, anche mediante l'acquisto e/o la gestione di impianti sportivi;
- f) svolgere attività del campo assicurativo, assumendo mandati di agenzie assicurative per qualsiasi settore o ramo assicurativo;
- g) assumere e svolgere la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti e di punti di assistenza, anche amministrativa a favore degli Automobilisti;
- h) esercitare attività industriali e commerciali di assistenza stradale nel settore della segnaletica stradale nonché attività di didattica nel settore della educazione e sicurezza stradale ed in quello della formazione professionale in collaborazione con lo Stato, Regione, Provincia, Comuni o altri Enti pubblici e con la CEE (Comunità Economica Europea);

ALLEGATO "A"

Atto del 12-12-2000

Rep. 83889

RACCI 21328



i) studiare, organizzare, realizzare e gestire servizi di supporto alla motorizzazione ed alla circolazione veicolare;

l) studiare, promuovere, organizzare, fornire e/o gestire i seguenti servizi:

- 1) campagne promozionali e pubblicitarie, organizzazione e gestione di manifestazioni per gli AA.CC. provinciali;
- 2) corsi di istruzione per prestare soccorso stradale, corsi di istruzione per guida sportiva; manifestazioni agonistiche e di automobilismo;
- 3) diagnostica delle condizioni psico-fisiche degli automobilisti;
- 4) diagnostica delle condizioni di sicurezza e di affidabilità degli automezzi durante la circolazione;
- 5) impianti e manifestazioni sportive ed agonistiche;
- 6) piani traffico e di trasporto urbano e suburbano;
- 7) interventi sulle emergenze del traffico;
- 8) parcheggi, autonoleggio, stazioni di servizio, rimozione veicoli in sosta vietata, rottamazione;
- 9) centri di assistenza tecnica per la revisione degli autoveicoli con contestuale manutenzione e riparazione degli stessi;
- 10) servizi turistici, comprese biglietterie e sorveglianza di siti archeologici e Musei e biglietterie per fruizione di trasporti pubblici, di spettacoli e di altra pubblica manifestazione.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte dalla Società sia direttamente che indirettamente, per conto proprio o di terzi.

4.2-La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale (anche di import-export);

4.3-La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

4.4-Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria delle leggi in materia e, in specie:

- Della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- Della legge 7 giugno 1974 n.216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- Della legge 5 agosto 1981 n.416, in tema di imprese editoriali;

- Della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- Della legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- Della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;

Del Dlgs 1° settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

Dell' articolo 26 legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

Del Dlgs 24 febbraio 1998 n.58, in materia di intermediazione finanziaria;

Del Dlgs 25 settembre 1999 n.374 (e Dm 13 dicembre 2001 n.485), in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;

Del Dlgs 24 febbraio 1998 n.58, in materia di intermediazione finanziaria;

Nonché nel rispetto delle norme di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal d1 415/96.

TITOLO II-CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE-QUOTE-FINANZIAMENTIDEI SOCI

ART.5 - CAPITALE

5.1 Il capitale è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in n. 1000 (mille) quote ai sensi dell'art.2468 c.c. ,ovvero il valore nominale delle stesse è pari 10,00 € (dieci/00) cadauna.

Le partecipazioni dei soci devono essere di valori pari a 10,00 € (dieci/00) o ad un suo multiplo.

5.2 La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.


5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 ,comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro

5.4 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione, a sensi del successivo art. 34.3.

5.5 Al consiglio di amministrazione, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale, spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, in misura non superiore al 100 per cento dell'ammontare del capitale sociale che risulta sottoscritto e versato alla data in cui viene assunta la decisione dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale , senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.6 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.7 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.10..I soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni



emesse in sede di aumento del capitale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale

5.8 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.9 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione e devono essere depositate agli atti di un notaio. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.10 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Organo Amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5.11 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

5.12 I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

5.13 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

5.14 L'organo amministrativo nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese (se si tratta di conferimento in natura, d'opera o di servizi a liberazione della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente a detti conferimenti è inalienabile.

5.15 Se nell'ambito del controllo di cui al comma precedente risulti che il valore dei

beni, dei crediti, dell'opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in denaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso (e, in tal caso, gli deve essere restituito il conferimento effettuato, se possibile, a meno che la società non preferisca rimborsarne il valore in denaro quale stabilito in sede di controllo della valutazione del conferimento), a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione.

5.16 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

5.17 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). Essi non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare, salvo il disposto dell'articolo 34.

6.3 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

ART. 7 - RIDUZIONE DEL CAPITALE


7.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 34.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci, di cui all'articolo 2482bis, comma 2, del Codice Civile. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE LORO TRASFERIMENTO

8.1 Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

8.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.



8.3 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

8.4 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 13, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 10. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 9.5. Si precisa che :

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;


b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso s'intende che, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) abbia concesso opzione agli altri soci della presente società (per il prezzo determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società da esercitare entro 60 giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra.

8.5 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- b) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- d) Entro il superiore termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente-socio e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente-socio una proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.
- e) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto, nominato da presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto deve giudicare con " equo apprezzamento" , entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale «premio di maggioranza» per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
- f) La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del preposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al socio-proponente, precisandosi che :
- 1) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
 - 2) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore la partecipazione del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente
- g) Il socioproponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni, dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.
- h) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano trascorsi i 15-quindicigiorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà



di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

i) I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al socio-proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di giorni 15 (quindi) da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente-socio una proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

j) Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

k) Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

l) La partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

m) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

n) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

o) Chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non volere beneficiare dell'accrescimento di cui al comma che precede, o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del comma successivo.

p) Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al

precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato ai sensi del precedente art. 8;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, 18 e 30 mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso Euribor mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da un quotidiano economico a diffusione nazionale o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso;

- si applica la disposizione di cui al successivo art. 10.5

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 11, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART.10 - RECESSO DEL SOCIO

10.1 Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

10.2 Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso. In detta raccomandata devono essere indicati:

- Le generalità del socio recedente;
- Il domicilio eletto del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- Il valore nominale della partecipazione di capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

10.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

10.4 La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

10.5 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica

l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

10.6 La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di prelazione.

ART.11-ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso di cui all'art.2466 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione, a norma dell'art.2473 bis del Codice Civile:

Qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

Nell'ipotesi in cui, senza il consenso scritto degli altri soci, eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente sia a mezzo di interposta persona;

Per interdizione o inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici;

Per condanna, anche non definitiva, per reati in campo societario e di riciclaggio di denaro;


In caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi effettuato;

Per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti patti sociali per la partecipazione alla società.

11.2 La decisione deve essere deliberata collegialmente in sede assembleare dai soci con il voto favorevole che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3 La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata senza indugio, a cura degli amministratori al socio escluso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro trenta giorni da quello in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso, quest'ultimo può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto, in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla data di notifica del lodo al socio escluso. Successivamente il socio escluso può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente entro trenta giorni dalla notificazione del lodo arbitrale.

11.4 Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso. Il rimborso della partecipazione del socio escluso mediante l'acquisto della medesima partecipazione da parte degli altri soci, o da parte di un terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata, in nome e per conto del socio escluso, dagli amministratori legali rappresentanti della società, con autorizzazione espressa a contrarre con sé medesimi ove rivestono anche la qualità di acquirenti ai sensi di legge. È esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la messa in liquidazione della società. Qualora non si possa procedere al rimborso del socio escluso sulla base delle modalità consentite ed entro i termini imposti dalla legge, l'esclusione



sarà priva di effetti.

11.5 La valutazione della partecipazione del socio escluso è effettuata con le stesse modalità previste dallo statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di prelazione.

Qualora la società sia composta da due soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

ART.12 - DIRITTIDEI SOCI

12.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

12.2 I diritti di cui al precedente punto 12.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3. del capitale sociale.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.1 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma cc, non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

13.2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art.13.3 che nelle forme di cui al successivo art. 124 i soci morosi, e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

13.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

13.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto su qualsiasi supportocartaceo o magneticodal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.7 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

13.8 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soci - con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il fax e la posta elettronica-e, se nominati, ai sindaci, e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

13.9 la documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società. Vanno altresì conservate, con le medesime modalità la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

13.10 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso e sia pervenuta presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi fax e posta elettronica, con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale.


13.11 Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

ART. 14 - ASSEMBLEA

14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 13.1 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

14.3 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (cartaceo o magnetico), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, telegramma, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano



stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

14.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 15 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub a), dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub b) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 18.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 14.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui

si tiene la riunione.

ART. 16 – DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

16.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

16.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.6 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 13.1 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze

ART. 17 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.


17.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione, a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 del c.c.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO-RAPPRESENTANZA SOCIALE-CONTROLLO DEI CONTI-AZIONI DI RESPONSABILITÀ

ART. 18 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

18.1 Fermo Restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 13. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;



b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due a un massimo di 5, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

18.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

ART. 19 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

19.3 È ammessa la rieleggibilità.

19.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 18.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri (ovvero: anche uno solo dei consiglieri) decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 18.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

19.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 20 - PRESIDENTE

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 18.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 21 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 18.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 22.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

21.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

21.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

21.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

21.5 Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

21.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 21.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione, su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ART. 22 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 21.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 18.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

22.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:


- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché (ordine del giorno);

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea;

22.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta-redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax, la posta elettronica, sms e qualsiasi altro mezzo da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

22.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere



svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare (identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

22.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

la data dell'adunanza;

anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

le modalità ed il risultato delle votazioni;

deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;

e detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

22.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art. 34.3 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

ART. 23 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

23.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art. 18,1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cc a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

23.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

23.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori, può pure deliberare il conferimento della firma sociale sia

congiuntamente che disgiuntamente, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

23.5 Nel caso di nomina di un amministratore unico esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13.

23.6 Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo: seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

23.7 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore unico a sensi dell'art. 2476 cc e costituisce giusta causa di sua revoca.

ART. 24 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

24.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

24.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 18.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

24.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

24.4 La rappresentanza sociale spetta a ciascuno degli amministratori disgiuntamente o congiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva ai sensi dell'art. 2257 e 2258 c.c..

24.5 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori di cui al precedente articolo 23 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.


ART. 25 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

25.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO



26.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 27, ovvero;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 27.

26.2 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc. Anche in questo caso il collegio sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 27.

ART. 27 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

27.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

27.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

27.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

27.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

27.6 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

27.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

27.8 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica). Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

27.9 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i

motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 14, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nei casi di cui agli artt. 18.1 sub b), 23.2 e 32.

27.10 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

ART. 28 - REVISORE CONTABILE

28.1 In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dall'art. 2477 cc) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della giustizia

28.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

28.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

28.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

28.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

28.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

ART. 29 - AZIONE DI RESPONSABILITA'

29.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.


30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

30.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta:

a) una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

b) Il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio diversa destinazione degli stessi.

30.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.



Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

TITOLO VISCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

31.2 Nel caso di cui al precedente articolo 31.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo o statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

31.3 L'organo della liquidazione dovrà redigere il bilancio durante la fase di liquidazione e, una volta che essa sia stata compiuta, il bilancio finale di liquidazione. Detti bilanci dovranno essere redatti e presentati a norma di legge.

31.4 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

31.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.6 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ART. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

32.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

32.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

32.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 11.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

33.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

34.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

34.3 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato a sensi dell'art. 18.1 sub b) sono adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 5.5;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis cod. civ.;
- la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del cod. civ.;
- l'emissione dei titoli di debito.

34.4 Si applica la disposizione di cui al precedente art. 22.7.

34.5 Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico nominato a sensi dell'art. 18.1 sub a) o da più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati a sensi dell'art. 18.1 sub c) le decisioni relative alle materie di cui al precedente articolo 32.3, sono invece riservate in via esclusiva alla assemblea dei soci.

34.6 Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

ART. 35 LEGGE APPLICABILE

35.1 Al presente statuto si applica la legge materiale italiana.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

36.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

36.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno



indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

36.3 Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

36.4 A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

36.5 Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

36.6 Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 37 – COMPUTO DEI TERMINI

347.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

ART.38 – NOZIONE DI CONTROLLO

38.1 Ogni volta nel presente statuto si fa riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del Codice civile.

FIRMATO:RUSSO VINCENZO n.g.
GIUSEPPE BRUNI notaio in Messina
E' copia conforme all'originale

